

---

## Acconto IVA: i metodi previsionale e delle operazioni effettuate

**Data Articolo: 27 Dicembre 2018**

**Autore Articolo: Nicolò Cipriani**

Entro il **27 dicembre 2018** i contribuenti che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA dovranno procedere al versamento dell'**acconto IVA**, che rappresenta l'ultimo pagamento e chiude il calendario degli adempimenti fiscali.

L'acconto viene determinato secondo uno dei seguenti metodi:

- metodo storico;
- metodo previsionale;
- metodo delle operazioni effettuate.

Il metodo più diffuso è sicuramente quello **storico**, ritenuto più semplice e sbrigativo, mentre i metodi **previsionale** e **delle operazioni effettuate** vengono applicati in determinate situazioni specifiche. Qualunque sia il metodo adottato, l'acconto che si determina sarà scomputato dall'imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata a seconda del regime adottato:

- per il mese di dicembre, per i **contribuenti mensili**, con pagamento al 16 gennaio 2019;
- per il quarto trimestre 2018, per i **contribuenti trimestrali speciali**, con pagamento entro il 18 febbraio 2019;
- nella liquidazione annuale per l'anno 2018, per i **contribuenti trimestrali** su opzione, pagamento entro il 18 marzo 2019.

Nel presente articolo analizziamo i **metodi diversi da quello storico** per il calcolo dell'acconto IVA con le relative modalità di pagamento.

L'acconto IVA determinato secondo il **metodo previsionale** consiste nel commisurare la somma dovuta sulla

---

base del dato previsionale 2018, ovvero sulla base delle operazioni che verranno effettuate nel mese di dicembre, o nel quarto trimestre o nella dichiarazione annuale dell'anno in corso. L'adozione di tale metodo prevede, per non incorrere in sanzioni, la necessità che a consuntivo l'acconto versato per il 2018 non risulti **inferiore all'88%** di quanto effettivamente dovuto per il periodo di riferimento (mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2018).

Il **metodo delle operazioni effettuate** consente al contribuente di determinare l'IVA dovuta in acconto in ragione del 100% dell'importo che deriva effettuando un'apposita liquidazione IVA al **20 dicembre**. Tale metodo consiste nel determinare l'ammontare dell'acconto dovuto tenendo in considerazione le operazioni effettuate con riferimento al periodo 1.12 – 20.12 (contribuente mensile), ovvero 1.10 – 20.12 (contribuente trimestrale). Si tratta di una liquidazione dell'IVA effettuata al solo scopo di determinare l'acconto dovuto, il cui risultato a debito dovrà essere versato interamente.

Si ricorda, infine, che sono esonerati dal versamento dell'acconto IVA:

- i soggetti che presentano una base di riferimento a credito (storico 2017 o presunto 2018);
- i soggetti che presentano un importo dovuto inferiore ad euro 103,29;
- coloro che hanno cessato l'attività entro il 30 novembre se mensili, o 30 settembre se trimestrali;
- coloro che hanno iniziato l'attività nel corso del 2018;
- i soggetti che adottano il regime dei minimi;
- i soggetti che adottano il regime forfetario;
- i soggetti usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario con decorrenza 2018, con applicazione del regime ordinario;
- i soggetti che applicano il regime forfetario ex 398/1991.

Il versamento **dell'acconto IVA** va effettuato utilizzando il modello di **pagamento F24** con i seguenti codici tributo:

- “6013” per i contribuenti mensili,
- “6035” per quelli trimestrali.

L’anno di riferimento da indicare è il “2018”.

L’ammontare dell’acconto, unitamente all’indicazione circa il metodo adottato per la sua determinazione, andranno indicati in sede di dichiarazione IVA per l’anno 2018 (mod. IVA/2019): negli appositi campi che accolgono i dati dei versamenti (rigo VP13 della liquidazione periodica relativa al mese di dicembre oppure rigo VH17).

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN